



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Cod. ISTAT
COM 42011

DELIBERAZIONE NUMERO 2 DEL 05-02-18

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2018 - CONFERMA.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MANFREDI CARLO	P	TODERI ERMINIO	P
PERSI MAURO	P	TENTI MELISSA	P
BRUNETTI ALBERTO	P	GUERRA DOMENICO	P
LORENZETTI LORETTA	P	FRANCESCHETTI FABRIZIO	P
BELLAGAMBA FRANCO	P	GALLI VALENTINA	P
MANDOLINI ENRICO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. [0] Presenti n. [11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE
Assume la presidenza il Sig. MANFREDI CARLO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :
MANDOLINI ENRICO
TENTI MELISSA
GALLI VALENTINA

Risulta inoltre assente/presente l'Assessore "ESTERNO":



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Introduce l'argomento il Sindaco-Presidente, giusta proposta di Delibera n. 2/2018, ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA "IMU" - ANNO 2018 - CONFERMA".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 06-09-2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 09-09-2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30-01-2017, con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2017, pubblicata sul portale del federalismo in data 10-02-2017;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti, la prima, il 16 giugno e, la seconda, il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge di stabilità 2018, LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, con la quale sono state stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali:

ART.1)

- Comma 37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

- Comma 38. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».

- Comma 39. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il secondo periodo è soppresso (cd supporto accertamento società iscritte albo ministeriale dei concessionari)

NUOVO TESTO NORMATIVO



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

« Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

COMMA 28 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

« Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

TENUTO CONTO dei dati provvisori di attribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale 2018, pubblicati sul portale della finanza locale, pari ad euro 308.145,09 e Quota Alimentazione FSC 2018 euro 49.143,06, (confronto 2017 : FSC 2017 euro 309.937,27 - Quota Alimentazione FSC 2017 euro 49.143,06);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;


VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2018 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, dott.ssa Marinella Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

UDITO il Sig. Cons. Capogruppo GUERRA, il quale rinvia alla Dichiarazione di voto relativa al Bilancio, l'espressione del giudizio sui documenti di programmazione 2018-2020 da parte del Gruppo Consiliare "Lista Civica Paese Verde";



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. =

Astenuti n. 3 (Sigg.ri Cons. Guerra - Franceschetti - Galli);

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.


2) DI DETERMINARE le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2018 - (CONFERMA ALIQUOTE 2017):

Fattispecie	Aliquote 2018 per mille
ALIQUOTA DI BASE (altre unità immobiliari, aree fabbricabili, ecc.)	8,60
Abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie A1 - A8 - A9 - detrazione € 200	4,00
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero/cura non locate (assimilate ad abitazioni principali)	ESENTI
Per la categoria D5 e per gli impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale pari o superiore 200 KW	10,60
Terreni agricoli	ESENTI
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli) Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre <u>CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO</u> ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 13, comma 3 lettera "0a" DL N.201/2011 e smi	7,60
Unica abitazione Residenti AIRE già <u>PENSIONATI</u> nei rispettivi paesi di residenza con apposita autocertificazione da presentare entro la data di scadenza prima rata del 16-06 e comunque non oltre il 16-12	ESENTE SE PENSIONATI
Fabbricati ad uso abitativo del centro storico e del vecchio centro abitato interessati da interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, che prevedano anche la sistemazione delle facciate esterne al fine del decoro urbano.	6,60

3) DI STABILIRE, quale disposizione di indirizzo, che l'aliquota agevolata del 6,60 per mille relativa ai fabbricati abitativi oggetto di interventi edilizi, si intende applicabile per la durata di anni 3 dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dal titolo abitativo; tale linea di indirizzo sarà confermata annualmente per le singole annualità d'imposta qualora possibili e non in contrasto con le norme nazionali in materia di tributi locali.

4) DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono,



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018.

6) DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU, si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 06-09-2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 09-09-2014, ed alle successive disposizioni normative comunque applicabili.

7) DI PRENDERE ATTO dei dati provvisori di attribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale 2018, pubblicati sul portale della finanza locale, pari ad euro 308.145,09 e Quota Alimentazione FSC 2018 euro 49.143,06, (confronto 2017: FSC 2017 euro 309.937,27 - Quota Alimentazione FSC 2017 euro 49.143,06);

8) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

9) DI DARE ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

10) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, a seguito di votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. =

Astenuti n. 3 (Sigg.ri Cons. Guerra - Franceschetti - Galli);



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE, ALTRESÌ, LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, li 30-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Guerra Lucio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITÀ CONTABILE HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, li 30-01-2018

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Sebastianelli Marinella



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
PROVINCIA DI ANCONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MANFREDI CARLO

Il Segretario

F.to SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

Il Consigliere Anziano

F.to PERSI MAURO

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

li, 19 FEB, 2018



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

li,

19 FEB, 2018

Il Segretario

F.to SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 05-02-18 e viene trasmessa all'Ufficio per gli adempimenti di competenza

Il Segretario

F.to